

CIRCOLARE 08 - 2014

DESTINATARIO			
A	Titolare dell'attività – Responsabile servizio prevenzione e protezione		
MITTENTE			
DA	TecnoAdda S.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
TEL. N.	0341.281459	FAX. N.	0341.291485
Data	19 Marzo 2014		

OGGETTO: Approfondimento sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. E' quindi la persona che **rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell'ambito della sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende** ed è una delle figure del servizio di prevenzione e protezione aziendale insieme al Datore di Lavoro, Medico Competente e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). In sostanza, tramite questo Rappresentante, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di prevenzione dei rischi dell'ambiente in cui operano.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere consultato preventivamente, collabora e fa proposte in relazione alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione. Viene consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e in relazione alla scelta di RSPP, Medico Competente e Addetti al primo soccorso e antincendio. Infine partecipa alla riunione periodica del servizio di Prevenzione e Protezione (obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori).

Elezione dell'RLS

Secondo i disposti dell'articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. **in ogni azienda**, o unità produttiva, **viene eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori.**

L'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro**, il quale, peraltro, una volta assolto il proprio **obbligo di informare i lavoratori del loro diritto di esprimersi per scegliere un proprio RLS**, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza **è eletto dai lavoratori**, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell'azienda:

- nelle aziende che occupano non più di 15 lavoratori, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
- nelle aziende che contano più di 15 lavoratori l'RLS viene scelto all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, viene eletto tra i lavoratori tramite votazione.

Nel caso in cui i dipendenti presenti in azienda non eleggano un proprio Rappresentante “interno” (ad es. perché nessuno si è reso disponibile ad esercitare tale ruolo) la funzione di rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene esercitata dai cosiddetti **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)**. Gli RLST sono soggetti che svolgono le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio e comparto di competenza. Pertanto in caso di mancata elezione dell’RLS Aziendale è necessario informarsi presso l’Organismo Paritetico territoriale (OPP) di riferimento se è presente un Rappresentante territoriale da farsi assegnare (in caso di difficoltà nell’individuazione dell’OPP si consiglia di **sentire la propria associazione di categoria**). Generalmente per l’attribuzione del RLST viene richiesto un contributo economico proporzionale al numero di addetti presenti in azienda.

In mancanza di un Organismo paritetico territoriale di riferimento o qualora lo stesso non abbia un RLST da assegnare, la normativa prevede che l’azienda aderisca ad un apposito fondo di INAIL; tuttavia **tale fondo ad oggi non è ancora stato istituito e pertanto non può rappresentare una soluzione percorribile per le imprese.**

Gli RLST hanno gli stessi compiti degli RLS aziendali e, di conseguenza, per svolgere le loro funzioni hanno diritto di accesso ai luoghi di lavoro e visualizzazione dei documenti aziendali previa informazione alla direzione Aziendale.

Per quanto riguarda la **durata dell’incarico del RLS** ci si deve rifare sostanzialmente a quanto previsto nel proprio contratto collettivo nazionale di riferimento. Poiché in presenza di rappresentanze sindacali queste sono soggette a rinnovo triennale, generalmente tale periodicità è quella più frequentemente indicata o comunque consigliabile anche in assenza di indicazioni più precise nel contratto collettivo applicato. **Si suggerisce** pertanto di **ripetere l’elezione (o quantomeno formalizzare la conferma dell’RLS in carica) ogni 3 anni**. Tale indicazione è tanto più valida in caso di variazione del personale che aveva partecipato alla precedente elezione.

La formazione dell’RLS¹

Il Datore di Lavoro è tenuto a **garantire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una specifica formazione.**

L’RLS neoeletto deve partecipare ad un **corso iniziale della durata minima pari a 32 ore** avente i contenuti di cui all’art. 37 comma 11 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

La formazione dell’RSL deve essere **periodicamente aggiornata**, nel dettaglio il Rappresentante dei Lavoratori deve seguire corsi di durata differente in funzione della dimensione aziendale:

- per aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori corso di **4 ore annue**;
- per imprese che occupano più di 50 lavoratori corso di **8 ore annue**;
- nel caso di Aziende che occupano meno di 15 lavoratori **non è espressamente previsto l’obbligo annuale**, tuttavia il Ministero si è espresso fornendo un chiarimento che evidenzia l’obbligo di aggiornamento da effettuare “periodicamente” in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva, ad intervenute modifiche e sulla base della valutazione dei rischi. Perciò si ritiene consigliabile una periodicità più ravvicinata per aziende a “rischio alto”.

¹ Nota: TecnoAdda propone periodicamente i corsi base e di aggiornamento per gli RLS

Comunicazione all'INAIL dei nuovi RLS entro il 31 marzo

In caso di nomina dell'RLS Aziendale, è obbligo del Datore di Lavoro **di comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.**

Con la Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 è individuato il **31 marzo** di ciascun anno quale **termine per l'inserimento nella procedura telematica** della situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con successiva circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 viene chiarito che **la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.**

Dunque l'obbligo di comunicazione del nominativo del RLS scatta solo in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello precedentemente segnalato dall'azienda. In mancanza di altre indicazioni INAIL ritiene immutata la situazione già comunicata.

Per coloro che ad oggi non avessero ancora provveduto ad effettuare la comunicazione ad INAIL, andrà comunicato il nominativo del RLS in carica.

Procedura per la comunicazione:

Con la recente circolare 11/2014, INAIL indica che **la comunicazione può essere effettuata solo in modalità telematica** attraverso i **servizi on-line** accessibili dal sito dell'Istituto: tale comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

Per effettuare la procedura telematica si deve accedere dal sito www.inail.it → "Punto Cliente" → "Dichiarazione RLS". Cliccando poi "Pratica" si sceglie dalla lista l'Unità Produttiva su cui inserire il RLS, accedendo a "Inserisci Rappresentante" è possibile inserire i dati anagrafici del rappresentante dei lavoratori. Una volta inseriti tutti i dati è necessario inviare la denuncia attraverso l'apposito tasto "Inoltra"; sarà poi possibile andare su "Stampa" per avere la ricevuta dell'adempimento.

Riepilogo degli obblighi per il Datore di Lavoro

Gli obblighi in capo al datore di Lavoro riguardo al RLS sono:

- ✓ **informare i lavoratori in merito al proprio diritto di eleggere un proprio rappresentante** → si consigliano pertanto le Aziende ove non è presente un RLS di invitare i propri lavoratori ad esprimersi in merito.
- ✓ in caso di elezione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "interno" all'azienda, **fornire** a tale persona **la necessaria formazione** (corso **base** di 32 ore + formazione **periodica**).
- ✓ **comunicare il nominativo dell'RSL all'INAIL entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di nomina (solo per nuove nomine).
- ✓ in caso di mancata elezione dell'RLS "interno", contattare il proprio Organismo Paritetico territoriale di riferimento per **farsi assegnare un RLS Territoriale**. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale deve essere consentito l'accesso in azienda per lo svolgimento delle proprie funzioni.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione di porger cordiali saluti

TecnoAdda S.a.s.